

**Copia conforme all'originale di
provvedimento firmato digitalmente**

**Publicato all'Albo camerale
dal 10/10/2024 al 25/11/2024
repertorio nr 0035-2024_ANA**



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – BRESCIA

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DEL
DOMICILIO DIGITALE

(art. 37 D.L. n 76/2020)

ALLE IMPRESE INDICATI NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON GIUNTA CAMERALE N. 60 DEL 28 GIUGNO 2022, EMANATO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020

Gentile legale rappresentante, come è noto, il domicilio digitale (PEC) dell'impresa deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008) e deve essere mantenuto attivo e valido nel tempo.

Al momento non risulta che sia stato comunicato al Registro delle imprese di Brescia il domicilio digitale dell'impresa indicata negli elenchi allegati, oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e non è stato sostituito.

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione sull'albo camerale *on line* della Camera di commercio di Brescia per 15 giorni consecutivi, decorso tale termine l'avviso si intende regolarmente e compiutamente notificato.

La invito, entro i successivi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica sull'albo camerale *on line*, a comunicare il domicilio digitale della sua impresa valido, attivo e univoco (ovvero riconducibile unicamente all'impresa senza possibilità di domiciliazione presso terzi, anche professionisti).

Si precisa che comunicando il domicilio digitale dell'impresa entro il termine suddetto, non verranno emesse la sanzione e le relative spese di procedimento.

Si ricorda che per comunicare il domicilio digitale al Registro delle imprese, si può accedere in modo semplice e senza costi al sito www.registroimprese.it (cliccando su sportello pratiche, pratiche per le Camere, pratiche semplici).

Per informazioni circa le modalità di presentazione dell'istanza è possibile consultare le istruzioni disponibili

sul Supporto Specialistico indirizzo di posta elettronica certificata - prima comunicazione.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale all'impresa applicando, contestualmente, la sanzione amministrativa per omesso adempimento e il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di commercio:

- a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @ impresa.italia.it;
- b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Cordiali saluti.

Il Conservatore delle registro delle imprese
dott.ssa Cristiana Elena Taioli
Firma digitale ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"

All.to A) elenco n. 196 posizioni destinatarie della presente comunicazione.

All.to B) elenco n. 491 posizioni destinatarie della presente comunicazione.

Ufficio competente: Ufficio Qualità dell'informazione per il mercato - Servizio Servizi giuridici per le imprese.

Responsabile del procedimento: sig.a Mara Gardelli.

Per informazioni e accesso agli atti: l'unità operativa presso la quale è possibile accedere agli atti ed estrarne copia è l'ufficio "Supporto alle imprese" tramite la piattaforma SERVIZOnline (SOL) raggiungibile al seguente indirizzo <http://servizionline.bs.camcom.it/homepage/#/>. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990.

Termine di conclusione del procedimento: entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.